

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 4 aprile 1942, n. 79

Codice civile

Approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262

LIBRO QUARTO. Delle obbligazioni - TITOLO PRIMO. Delle obbligazioni in genere - CAPO PRIMO. Disposizioni preliminari

Articolo 1175

Comportamento secondo correttezza

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza. (1)

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 3, D.lgs.lgt. 14.09.1944, n. 287. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza, in relazione ai principi della solidarietà corporativa."